



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Al Presidente della Federazione
nazionale unitaria dei titolari di
farmacia italiani- FEDERFARMA-
Via Emanuele Filiberto, 190
00185-Roma



Al Presidente della Federazione
Ordini Farmacisti Italiani-FOFI-
Via Palestro n. 75
00185-Roma

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Richiesta di ulteriori chiarimenti in merito all'art. 7, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Si fa riferimento alle note di codeste Federazioni, rispettivamente del 19 e 20 maggio u.s., aventi analogo contenuto, con le quali - facendo seguito ai chiarimenti forniti dallo scrivente Ufficio in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa in oggetto indicata - si chiede di fornire un ulteriore chiarimento relativo all'eventuale estensione della prevista sospensione del solo requisito soggettivo dell'idoneità per il trasferimento della titolarità di farmacia, anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia in forma societaria ai sensi dell'art. 7 della legge 362/1991.

Al riguardo, esaminata la questione, si ritiene quanto segue.

Come evidenziato da questo Ufficio nel precedente parere, reso in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa in oggetto indicata, ciò che emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell'art. 7 del DL 192/2014 è la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del requisito dell'idoneità da parte del farmacista che intende acquisire la titolarità della farmacia; titolarità, come noto, riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 362/1991, che va letto in stretta correlazione con le previsioni dettate per il trasferimento di titolarità dall'art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.

Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell'idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; ciò anche in ragione dello stesso richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge 362/1991 che, per le predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell'iscrizione all'albo e del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 475/1968.

Tenuto conto, peraltro, della finalità perseguita dalla norma di cui al comma 4-quater dell'art. 7 del DL 192/2014 - che ha disposto la sospensione, seppur limitata nel tempo, del predetto requisito - una diversa interpretazione della norma *de qua* rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun motivo, discriminati, ai fini dell'acquisto della titolarità dell'esercizio della farmacia, rispetto ai soggetti che esercitino la titolarità della farmacia in forma individuale.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Maurizio BORGIO)



